



- 6793 / 13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/01/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARZANO

Dott. FAUSTO IZZO

Dott. FELICETTA MARINELLI

Dott. LUCIA ESPOSITO

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Presidente - SENTENZA
N. 68/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 29830/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:

avverso l'ordinanza n. 4579/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
05/04/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Vito D'Ambrosio* che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata,

Udit i difensori Avv.;

21

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con ordinanza del 5/04/2012, non convalidava l'arresto di _____, arrestata in flagranza del reato di furto pluriaggravato per essersi impossessata di merce varia per un valore di euro 115,36 in danno di un supermercato occultandola al passaggio delle casse.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e concludeva chiedendo di volere dichiarare la nullità dello stesso adottando i provvedimenti consequenziali.

Il ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione censura l'impugnata ordinanza sotto il profilo della pericolosità della prevenuta, con precedenti specifici, esclusa dal provvedimento impugnato sulla base di motivazione errata. Più in particolare il G.I.P. precedente ha ritenuto che la condotta dell'imputata fosse indice di uno stato di degrado, emarginazione ed indigenza e non di una propensione alla reiterazione criminosa.

Nel ricorso si sostiene in sostanza che il giudice della convalida ha sostituito una propria valutazione a quella effettuata dalla polizia giudiziaria all'atto dell'arresto, mentre egli avrebbe dovuto solo controllare la ragionevolezza dell'operato degli organi di polizia giudiziaria, ragionevolezza sussistente nel caso in esame, data la reiterazione di reati della stessa specie.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Si osserva in primo luogo che per la convalida dell'arresto non è necessaria la contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti- gravità del fatto e pericolosità del soggetto- richiesti dall'art.381 co.4 c.p.p., essendo sufficiente l'esistenza di uno solo dei due (cfr, Cass., Sez.6, Sent. n.25694 del 17.04.2003, Rv.225494). "Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art.381, comma 4, c.p.p., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita

motivazione, purchè, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio deve essere congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli articoli 386, comma 3 e 390, comma 1, stesso codice e della flagranza" (cfr, Cass., Sez.6, Sent. n.31281 del 6.05.2009, Rv.244680).

In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale di arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Tanto premesso, sono fondate le doglianze relative alla insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla pericolosità della Dragan, motivazione che appare basata su una formula quasi di stile, mentre manca un esame complessivo degli elementi indicati nel verbale di arresto.

In conclusione il giudice precedente ha effettuato una inammissibile sovrapposizione della propria valutazione a quella della polizia giudiziaria, la cui ragionevolezza deve costituire unico elemento sul quale effettuare il controllo in sede di convalida (cfr, Cass, Sez.4, Sent. n. del 29.09.2000, Rv.218474).

In sede di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima polizia giudiziaria riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. In tema di convalida di un provvedimento coercitivo, infatti, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli

elementi che ne legittimavano l'adozione con una verifica ex ante, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis". Ne deriva che il vaglio a cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e conseguentemente l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, non essendo più perseguibile il fine della limitazione della libertà personale.

PQM


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, essendo stato l'arresto legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma il 22.01.2013

Il Consigliere est
Felicitta Marinelli
Felicitta Marinelli

Il Presidente
Francesco Marzano
Francesco Marzano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 FEB. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe Ferrero

[Handwritten signature]